FLM FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI
"Servire et Propugnare"
Segreteria Nazionale
info@flm-militari.com
legad@flm-militari.com

Prot. FLM – 09/BEN.PERS./INPS
Allegati: 1 (uno)
Annessi: //

Roma, 2 settembre 2020

A:

(via posta elettronica certificata)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Presidente
Prof. Pasquale TRIDICO
Via Ciro il Grande, 21
00144 – ROMA
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direttore Generale
dott.ssa Gabriella DI MICHELE
Via Ciro il Grande, 21
00144 – ROMA
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
direttoregenerale@inps.it

CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE
Direttore
B.G. Salvatore VERGARI
stamadifesa@postacert.difesa.it

CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
DEL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
Comandante
Gen. B. Riccardo PIERMARINI
cnaservamm@pec.carabinieri.it

CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO
NAZIONALE DEL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Comandante
Gen. B. Vincenzo TEDESCHI
rm0450000p@pec.gdf.it

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CAPITANERIE DI PORTO E GUARDIA COSTIERA (MARIUGCRA)
Capo Ufficio Generale
Amm. Isp. Dario d'AQUINO
mariugcra@postacert.difesa.it

e, per conoscenza,

(via posta elettronica certificata) ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Oggetto: applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità. Istanza di parte ai sensi dell'art.18 *bis* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990

^^^^^^^^^^^^^

Stimati Sigg. Presidente e Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), Direttore C.U.S.I., Comandante C.N.A. Carabinieri, Comandante C.I.A.N. Guardia di Finanza e Capo Ufficio Generale MARIUGCRA,

La scrivente Associazione Militare Professionale a carattere sindacale "**Federazione Lavoratori Militari (FLM)**" è stata sollecitata da numerosi iscritti prossimi al collocamento a riposo, al fine di relazionarsi con le SS.LL. ed esplorare la possibilità di un'auspicata unità d'intenti, volta al riconoscimento del computo dei cosiddetti 6 (sei) scatti stipendiali, in sede di liquidazione della indennità di buonuscita che influenza in maniera sostanziale il **Trattamento di Fine Servizio (TFS)** del personale militare.

In antitesi alcuni iscritti riferiscono che taluni Enti Amministrativi militari non osservano quanto disposto nella **Circolare n. 26 in data 13/02/2019 dell'INPS**, altri lamentano che Codesto Istituto Previdenziale, che dal **2011** con il provvedimento contenente la riforma «Monti-Fornero», ha accorpato anche l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) e disposto, al 31 marzo 2012, il trasferimento all'INPS di tutte le precipue competenze, assicurando ai cittadini militari un unico soggetto interlocutore, per i servizi di previdenza ed assistenza, applica l'art. 6-*bis* del D.L. n. 387/1987, **unicamente** al personale militare […] *cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto* pur in presenza della corretta nuova procedura (cd. **SIN2**) da parte dei sopra menzionati Enti.

In buona sostanza, non verrebbero riconosciuti e di conseguenza inclusi gli scatti stipendiali di cui al sopracitato dispositivo normativo, nel computo del "**Trattamento di Fine Servizio**" per il personale militare che accede alla pensione con i requisiti di anzianità.

Di seguito, a titolo di collaborazione, desideriamo esporre quanto, secondo la scrivente O.S., dovrebbe in ragione di *ope legis*, essere adottato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dagli Enti Amministrativi militari, nel merito della procedura idonea alla liquidazione del TFS ovvero nella predisposizione dei prospetti pensionistici.

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

La materia è disciplinata dall'art. **6-*bis* del D.L. n. 387/1987 e dall'art. 1911 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010),** che alla precedente disposizione rinvia e tale beneficio si distingue dall'applicazione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, oltre che dal suddetto art. 6-bis D.L. 387/1997, dal'art. 4 del D.Lgs. 165/1997 e dall'art. 1863 del Codice dell'Ordinamento Militare.

L'art. **6-*bis* del D. Lgs n. 387/1987**, nella sua attuale formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge 232/1990, con l'art. 21 c. 1, dispone:

1) Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, **e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli artt. 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all'art. 2. commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del prefato decreto legislativo.

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche **al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

L'art. **1911 del D. Lgs n. 66/2010** (Codice dell'Ordinamento Militare), invece, sancisce:

1) In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'art. 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2) Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione".

3) Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6-*bis*, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.

Si consideri inoltre che, la **Legge n. 190 del 23/12/2014** (Legge Finanziaria anno 2015) ha abrogato gli articoli 1076, 1077 e 1082 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, riconoscendo ad oggi i sei scatti in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "*a disposizione*" e, infine, al personale di cui all'art. 6-*bis* D.L. n. 387/1987.

È giustappunto questa la norma per tutto il personale (**anche in ruoli non apicali**) delle **Forze Armate**, della **Polizia di Stato**, della **Polizia Penitenziaria**, dell'**Arma dei Carabinieri (compresi i Forestali)** e della **Guardia di Finanza**. In forza di tale disposizione i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell'indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene:

a) per il raggiungimento del limite di età;

b) per la permanente inabilità al servizio;

c) per decesso;

d) a domanda**,** qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile (oggetto della presente missiva).

In palese arbitraria e contraria disambiguazione, l'INPS ha deciso di **non** applicare i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS, quando la cessazione dal servizio avvenga "*a domanda*", sebbene in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio utile previsti dalla norma.

La problematica è stata sottoposta all'esame dei giudici amministrativi ed anche il Consiglio di Stato è intervenuto nel merito, sovvertendo le decisioni contrarie dei giudici di prime cure e statuendo il diritto al ricalcolo del TFS, con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti nell'**art. 6-*bis* del D.L. n.387/1987**, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
In base all'**art. 4, del Dlgs 165/1997**, al personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) **sono attribuiti sei aumenti periodici** in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente **sull'ammontare del trattamento di quiescenza** e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante. Si rammenta che l'istituto **in questione non trova applicazione** nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Calcolo con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono **calcolati sullo stipendio** cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall'**articolo 3 della legge 539/1950**, sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità nonchè sull'indennità di vacanza contrattuale e sull'eventuale *assegno ad personam.* I sei scatti non si applicano, invece,

sull'assegno funzionale. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'**articolo 161 della legge n. 312/80** e delle altre indennità (es. indennità perequativa e di posizione).

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l'importo corrispondente al beneficio - rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio - deve **essere aggiunto alle quote di pensione A) e B),** precedentemente determinate a norma dell'**art. 13 Dlgs n. 503/1992**. Ciò senza tenere conto, ovviamente, del **beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%.** In sostanza il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall'assicurato in funzione dell'anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.

Ritenuta contributiva

Per l'attribuzione della maggiorazione in parola la legge prevedeva l'applicazione di una aliquota contributiva a carico del lavoratore pari, in origine, all'8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella A) allegata al **D.lgs. 165/1997**. Per effetto della "Riforma Fornero" dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio INPS 21324/2012).

Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive

Per le anzianità maturate a decorrere dal 01/01/1996 (o dal 01/01/2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) l'istituto dei **sei scatti periodici** viene **trasformato in un incremento figurativo pari al 15%** dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall'**art. 1, comma 23, legge n. 335/1995**. L'ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. **quota C)** di pensione. Al riguardo l'INPS ha confermato che l'imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l'aliquota pensionistica complessiva **attualmente in vigore e pari al 33%** (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito. Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici **sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo**, sopra evidenziate.

2. L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza **n. 1231/2019** pubblicata il 22 febbraio 2019, il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica, ha chiarito che l'applicazione dei sei scatti stipendiali al TFS, deve avvenire anche, allorquando la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell'anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio, giacché […] "*l'ambiguità delle*

disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti".

Orbene, è vero che alla luce di quanto sopra esposto è cura del personale militare interessato, cessato dal servizio a domanda, ovvero dei suoi aventi causa, verificare l'inserimento dei sei scatti nella base di calcolo del TFS, tenendo a mente che, in materia è prevista la "prescrizione quinquennale" del diritto ai sensi dell'**art. 20 del DPR 1092/1973** salvo non intervengano interruzioni. È altrettanto parimenti che per quanto afferisce al *dies a quo*, dal quale far partire la decorrenza di tale prescrizione, si registrano 2 (due) orientamenti giurisprudenziali:

1) In alcune sentenze la data di decorrenza del termine prescrizionale viene fatta coincidere con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito (**Cons. Stato sentenza n. 5870 del 18 agosto 2010**);
2) In altre sentenze, invece, viene identificata la data di cessazione dal servizio (**Cons. Stato sentenza n. 1887 del 24 aprile 2017**).

È lapalissiano che, qualora la verifica del prospetto di liquidazione del TFS confermasse il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, vedrebbe il personale interessato, costretto a diffidare l'INPS ovvero gli Enti Amministrativi militari, ad adempiere agli obblighi di sinallagma ovvero il ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo di competenza, in caso di diniego da parte dell'INPS ovvero di omissione da parte degli Enti amministrativi militari.

A tal proposito, se è di pacifica asserzione che, lasciare gli interessati rivolgersi ai Giudici Amministrativi per il riconoscimento del proprio diritto, garantisca all'Istituto di Previdenza un evidente differimento nel pagamento delle somme dovute, a tutto vantaggio di cassa, non si comprende le ragioni per cui taluni Enti amministrativi militari non includano l'emolumento in parola nei prospetti liquidatori. Resta, comunque, biasimevole l'assioma congetturale che potenziali ricorrenti declinino l'ipotesi di ricorrere alle cure dei Giudici Amministrativi, in considerazione delle elevate spese legali da sostenere.

Per contrappeso a quanto sopra, la scrivente O.S., invita gli Enti amministrativi militari nello scrupoloso e puntuale inserimento dei 6 scatti stipendiali nei prospetti di liquidazione del TFS afferente al proprio personale nella procedura SIN2.

Giovi a tal proposito tenere in debita e attenta considerazione che un ingente numero di personale militare e personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile interessati al beneficio denegato dall'Istituto di Previdenza ovvero per il mancato inserimento del reclamato istituto nei prospetti di liquidazione TFS da parte degli Enti amministrativi, sono pronti a conferire specifico mandato ai professionisti legali della **Federazione Lavoratori Militari**, per l'instaurazione di un ricorso collettivo, con l'evidente risparmio economico che tale procedura assicura ai ricorrenti. Procedura che sarà adottata senza ulteriori comunicazioni da parte di questa O.S., in mancanza di riscontro alla presente richiesta ovvero inutilmente trascorso il periodo di computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio.

La “diligenza del buon padre di famiglia” prevista dal nostro Codice Civile, non è una frase circoscritta al nucleo familiare, ma comprende tutte le attività di gestione economica, inclusa quella dell’Amministrazione pubblica.

Siamo certi che il buon senso e la logica prevarranno e che si potrà addivenire ad una soluzione rispettosa della dignità e della professionalità del personale militare in ossequio al principio di equità, legalità e trasparenza senza dover oberare inutilmente le sedi dei Tribunali Amministrativi.

Ad ogni buon conto, la presente, ai sensi e per gli effetti della **L. 241/90**, assume carattere di procedimento amministrativo, nell’ambito del quale, la scrivente Federazione Lavoratori Militari (FLM), assume la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal quale ne deriva la possibilità e/o l’interesse ad agire in ogni competente sede giudiziale e/o giurisdizionale.

Si pregano i Sigg. Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e Comandanti Generali, ai quali il presente documento è indirizzato per conoscenza, di voler garantire la massima diffusione dello stesso, a tutto il personale dipendente, fino ai minimi livelli ordinativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli **artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90**, dagli **artt. 25 e 28** della **L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori)** e dall’**art. 35, comma 1, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**.

Per tutto quanto sopra, si chiede al Sig. Presidente e Sig. Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), Direttore C.U.S.I., Comandante C.N.A. Carabinieri, Comandante C.I.A.N. Guardia di Finanza e Capo Ufficio Generale MARIUGCRA di intervenire in maniera certa, puntuale e celere, al fine di voler emanare le opportune ed indifferibili direttive/disposizioni/circolari, da far adottare dalle singole sedi territoriali INPS, dal Centro di Responsabilità addetti alla liquidazione delle pensioni ovvero in seno alle proprie articolazioni amministrative militari, nella determinazione/rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio per tutto il personale militare prossimo alla pensione ovvero degli aventi titolo già collocati in quiescenza.

Fiduciosi in un cortese e sollecito riscontro, l’occasione è propizia per inviare distinti saluti e sensi di elevata stima.

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM)
Segreteria Generale Nazionale

Allegato "A"
alla lettera
FLM – 09/BEN.PERS./INPS
in data 02/09/2020

ELENCO DEGLI INDIRIZZI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Prof. Avv. Giuseppe CONTE
presidente@pec.governo.it

PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
elisabetta.casellati@pec.senato.it
amministrazione@pec.senato.it

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
On. Roberto FICO
roberto.fico@certcamera.it
camera_protcentrale@certcamera.it

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
On. Fabiana DADONE
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

MINISTRO DELLE DIFESA
On. Lorenzo GUERINI
udc@postacert.difesa.it

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
On. Roberto Gualtieri
mef@pec.mef.gov.it

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
On. Paola DE MICHELI
m_inf@pec.mit.gov.it

PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Prof.ssa Avv. Marta CARTABIA
segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
Prof. Avv. Filippo PATRONI GRIFFI
cds-servpresidenza@ga-cert.it

PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Prof. Avv. Angelo BUSCEMA
ufficio.gabinetto@corteconticert.it

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Capo di Stato Maggiore
Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI
stamadifesa@postacert.difesa.it

Segue Allegato "A"
alla lettera
FLM – 09/BEN.PERS./INPS
in data 02/09/2020

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Direttore Generale
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA
persomil@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Capo di Stato Maggiore
Gen. C.A. Salvatore FARINA
statesercito@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
Capo di Stato Maggiore
Gen. S.A. Alberto ROSSO
stataereo@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE
Capo di Stato Maggiore
Amm. Sq. Giuseppe CAVO DRAGONE
maristat@postacert.difesa.it

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Comandante Generale
Gen. C.A. Giovanni NISTRI
cgcte@carabinieri.it

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA
comando.generale@pec.gdf.it

COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO E GUARDIA COSTIERA
Comandante Generale
Amm. Isp. Capo Giovanni PETTORINO
cgcp@pec.mit.gov.it